

COMITATO DI REDAZIONE DEL NOTIZIARIO FEDERALE
“AVICOLTURA -AVICOLTURA”
REGOLAMENTO UFFICIALE

Approvato a Calea (TO) il 18 gennaio 2004; modificato a Reggio Emilia il 25 luglio 2004; Palazzo Canavese (TO) il 08 luglio 2007; Reggio Emilia 12 febbraio 2017.

ART.1

La Federazione si prefigge di editare e pubblicare il notiziario federale "AVICOLTURA-AVICOLTURA". Esso è Organo Ufficiale della Federazione. Lo scopo preminente della pubblicazione è tecnico-scientifico e si prefigge di divulgare norme, tecniche e consigli sul corretto allevamento e selezione avicola.

ART.2

Su di esso saranno pubblicati:

- i verbali delle Assemblee generali sia ordinarie sia straordinarie con le rispettive eventuali modifiche statutarie e delibere;
- le modifiche allo standard apportate dal Comitato Tecnico-Scientifico;
- ogni qualsiasi altra modifica di norma o regolamento riguardante la Federazione ;
- verbali o estratti di quanto stabilito o concordato a livello europeo con l'Entente Européenne;
- ogni altra notizia o informazione che il Consiglio Direttivo Federale ritenga utile e/o necessaria per coordinare i rapporti e la collaborazione fra le varie Associazioni.

ART.3

Organi del Notiziario sono:

- Il Direttore
- il Comitato di redazione

ART.4

Il Direttore responsabile è nominato dal Consiglio Direttivo Federale.

Esso deve:

- essere tesserato di un'Associazione federata F.I.A.V. (condizione non necessaria qualora il Direttore nominato sia già esercitante nella professione di giornalista professionista iscritto all'albo generale dei giornalisti);
- Avere idonee capacità professionali;
- iscriversi (essere iscritto) all'ordine dei giornalisti nell'apposito elenco regionale riservato ai direttori di testate a carattere tecnico-scientifico;
- tenere i contatti fra il Consiglio Direttivo Federale ed il Comitato di Redazione, per valutare di volta in volta le caratteristiche di pubblicazione; tenere i contatti e seguire la tipografia per quanto concerne la stampa;
- inviare copia degli articoli proposti per la pubblicazione al Comitato di Redazione per la conseguente valutazione;
- nel limite del possibile cercare di dare spazio e risalto ad ognuna delle Associazioni federate;
- provvedere alla spedizione del notiziario tramite l'ufficio postale preventivamente concordato con l'Ente Poste;
- altresì può avvalersi di collaboratori esterni, anche non tesserati, purché il contributo da loro apportato al notiziario sia di alto valore tecnico-scientifico.

ART.5

Il Comitato di Redazione è nominato dal Consiglio Direttivo Federale ed è composto da tre a cinque membri, uno dei quali può essere scelto anche fra i non tesserati purché di idonee capacità tecnico-scientifiche. I membri del Comitato di Redazione non devono aver subito provvedimenti disciplinari nei tre anni precedenti la nomina.

Esso, in stretta collaborazione con il Direttore, ha il compito di facilitare l'acquisizione e la valutazione del materiale da pubblicare, dando il parere che deve essere ritenuto vincolante. Valuta gli scritti pervenuti dai soci per la pubblicazione e non potrà ammettere quelli con carattere politico, offensivo o in contrasto con le finalità statutarie della Federazione e/o in ogni modo lesivi dell'immagine della Federazione e dei suoi Organi.

ART.6

Il Direttore cessa dalla carica:

- per dimissioni;
- per comportamenti in contrasto con le norme statutarie e con il presente regolamento;
- qualora il rapporto di fiducia concesso venga meno in seguito ad avvenimenti o fatti particolarmente gravi a lui imputabili che ledano la Federazione, i suoi Organi e/o i suoi associati.

ART.7

Il notiziario federale:

- sarà inviato ad ogni singolo socio delle Associazioni federate (non sono ammesse spedizioni cumulative), sempre che la propria Associazione abbia provveduto nei tempi previsti dal Regolamento FIAV e cioè entro il 28 febbraio dell'anno in corso a fornire alla Federazione e al Direttore del periodico l'elenco dei soci completo di indirizzo postale e regolato la quota federale;
- sarà inoltre inviato, su indicazione del Consiglio Direttivo Federale, ad enti pubblici od ad organismi privati e persone, sia italiane sia estere, a scopo promozionale e/o divulgativo;
- è organo ufficiale della Federazione pertanto in esso saranno pubblicati articoli e documenti riguardanti la vita della Federazione e delle Associazioni ad essa federate;
- potranno essere ammessi scritti riguardanti altre associazioni od enti non federati purché di elevato valore tecnico e/o scientifico ed a scopo informativo;
- pubblicherà resoconti di manifestazioni che abbiano ricevuto riconoscimento dalla Federazione;
- potrà pubblicare calendari di manifestazioni avicole;
- ne è vietata la vendita e la sottoscrizione da abbonamento tramite denaro

Reggio Emilia, 12 febbraio 2017